

REGOLAMENTO (CE) N. 1910/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 6, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 16, 19, 24, 38 e 39, e le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 4 e 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zare nei propri bilanci separati i piani a benefici definiti relativi al gruppo e prevede ulteriori obblighi di pubblicità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

- (4) Il 2 dicembre 2004 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 4 *Determinare se un accordo contiene un leasing* (di seguito «IFRIC 4»). L'IFRIC 4 stabilisce criteri per determinare se un accordo sia o contenga un leasing, come ad esempio alcuni contratti «take or pay». L'IFRIC 4 chiarisce in quali circostanze tali accordi, pur non assumendo la forma legale di un leasing, dovrebbero tuttavia essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17 *Leasing*.

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002, compreso lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*.

- (5) Il 16 dicembre 2004 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 5 *Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali* (di seguito «IFRIC 5»). L'IFRIC 5 stabilisce in che modo un partecipante dovrebbe contabilizzare le proprie interessenze in un fondo e come dovrebbe contabilizzare i contributi aggiuntivi.

- (2) Il 9 dicembre 2004 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 *Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie* (di seguito «IFRS 6»), come soluzione provvisoria per consentire alle entità del settore di rispettare le disposizioni degli IFRS senza dover apportare modifiche sostanziali alla propria prassi contabile. L'IFRS 6 accorda alle entità che sostengono costi di esplorazione e valutazione l'esenzione da alcune disposizioni di altri IFRS. In determinate circostanze, tali entità possono continuare ad applicare ai costi di esplorazione e valutazione il trattamento contabile vigente. L'IFRS 6 contiene inoltre orientamenti sugli indicatori per la riduzione di valore delle attività di esplorazione e di valutazione nonché sull'individuazione del livello al quale dette attività sono valutate per riduzione di valore.

- (6) La consultazione degli esperti tecnici del settore ha confermato che l'IFRS 6, lo IAS 19 e l'IFRIC 4 e l'IFRIC 5 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

- (3) Il 16 dicembre 2004 lo IASB ha pubblicato una modifica dello IAS 19 *Benefici per i dipendenti*. Tale modifica prevede un'ulteriore opzione per quanto riguarda gli utili e le perdite attuariali per piani pensionistici a benefici definiti. È pertanto possibile rilevare interamente utili e perdite attuariali in un conto di proventi e oneri rilevati al di fuori del conto economico, ossia gli utili e le perdite attuariali possono essere rilevati direttamente nel patrimonio netto. La modifica specifica inoltre il modo in cui le entità appartenenti ad un gruppo devono contabiliz-

- (7) L'adozione dell'IFRS 6, dello IAS 19 e dell'IFRIC 4 e dell'IFRIC 5 comporta di conseguenza modifiche all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*, allo IAS 1 *Presentazione del bilancio*, allo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, allo IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, allo IAS 38 *Attività immateriali* e allo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

- (8) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1751/2005 (GU L 282 del 25.10.2005, pag. 3).

- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,